

Fare lezione secondo l'ordine del codice: scienza, didattica ed editoria nelle facoltà giuridiche napoleoniche dopo la legge del 22 ventoso XII (1804)

Riccardo Ferrante

Esiste un'importante tradizione storiografica che vede, tra i vari storici di settore, gli storici del diritto particolarmente impegnati nel settore della storia dell'università.

Esiste al riguardo un motivo che concerne la genesi del movimento universitario europeo: l'*alma mater studiorum* si pone inizialmente e innanzi tutto come *studium* nel settore propriamente giuridico.

Esiste però un altro motivo, più profondo. E cioè la forza validante che l'università, i professori e gli scienziati del diritto, ma anche i giuristi in formazione (gli studenti), conferiscono al dato normativo. Insomma, per il giurista l'università ha un ruolo fondante di ciò che è principale oggetto del suo interesse, l'ordine giuridico.

Nel sistema del diritto comune i professori e i loro *studia* avevano funzione determinate in un contesto generale improntato appunto all'idea che il giurista con la sua *interpretatio* "creasse diritto". Il diritto in questa fase non è quello del legislatore – lo sappiamo – ma è bensì "il diritto dei professori", sono loro i "signori del diritto".¹

Eppure, proprio durante, e dopo, la profonda crisi degli insegnamenti giuridici superiori nella fase del tardo diritto comune, la nuova centralità degli studi universitari sarà ribadita dai grandi sovrani legislatori.

In particolare la normativa francese del 1679 – su cui dirò qualcosa fra poco – si inserisce in un contesto molto chiaro, quello delle grandi *ordonnances* colbertine della seconda metà del XVII secolo. Luigi XIV è sovrano legislatore, ma anche per lui l'università ha speciale rilievo.

All'inizio del secolo successivo, se ci spostiamo nel confinante Piemonte sabauda, le *Costituzioni di SM. Vittorio Amedeo II Re di Sardegna* del 1723-1724, e poi del 1770 saranno accompagnate da *Le costituzioni sull'Università* del 1729, e poi del 1772. E questa riforma dell'Università di Torino – come già ho sottolineato – è un passaggio con conseguenze che vanno ben al di là dei limitati margini subalpini, essendo percepita come modello autorevole di monopolio statale (già in antico regime) dell'istruzione.²

¹ Su questi temi cfr. RAOUL C. VAN CAENEGEM, *I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea*, a cura di MARIO ASCHERI, Milano, Giuffrè, 1991 (Cambridge, 1987); sul ruolo del giurista nella diverse fasi storiche, e in particolare nel periodo medievale, cfr. via via i diversi interventi di PAOLO GROSSI, a partire da *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

² RICCARDO FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil. La Scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 17-22. I riferimenti vanno prima alle tesi di Ambroise Rendu sostenute durante la Restaurazione, e poi alla fondamentale opera di ALPHONSE AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire. Origines et fonctionnement de l'Université Impériale*, Paris, Colin, 1911.

Infine, con la codificazione napoleonica, oltre a cambiare in modo radicale il sistema delle fonti giuridiche, muta profondamente anche il modo di fare didattica giuridica, e con esso il modo di fare scienza del diritto. È un mutamento fondamentale perché riguarda buona parte dell'Europa continentale, e non solo quella più direttamente investita dalla codificazione francese. Ed è fondamentale anche perché il modo di fare didattica nelle facoltà di diritto risente tutt'oggi delle scelte compiute nei primi anni del XIX secolo. Questo mutamento, molto netto, avviene – come vedremo ora – in base a due specifici interventi legislativi del 1804.

Va detto preliminarmente che questi due interventi del 1804, che costituiscono sicuramente una frattura profondissima nella storia della formazione superiore, pur tuttavia, almeno sotto alcuni profili, sono coerenti con la specifica esperienza francese nel campo della didattica giuridica.

Si è già accennato a Luigi XIV: nell'aprile del 1679 interviene direttamente in questo settore con un editto promulgato a Saint Germain-en-Laye su «l'étude du droit civil et canonique et du droit français, et les matricules des avocats». Non è il caso ora di soffermarsi sul contenuto, e in particolare sull'enfaticizzazione della materia di insegnamento, "diritto francese in generale". Va qui solo evidenziato come l'editto fosse il segno di una consapevolezza ormai chiara: nell'insegnamento universitario non potevano essere ancora trascurate le effettive esigenze formative di chi avrebbe dovuto, attraversate le porte delle aule universitarie, varcare infine le soglie dei tribunali. Il legislatore si poneva chiaramente il problema dell'università come luogo di formazione per la professione forense.

Si tratta, per altro, dello stesso sovrano dirigista, mercantilista e "legislatore" che pretendeva di intervenire anche sulle fonti giuridiche, le quali – invece – nel sistema del diritto comune erano nella piena disponibilità del professore di diritto (certo, senza negare l'importanza del diritto legislativo, soprattutto nelle realtà legislative assolutistiche). Significativamente l'editto disciplina l'insegnamento giuridico e subito di seguito l'accesso alla carriera forense, riportando infine una serie di norme sul funzionamento del personale delle diversi corti.³

Dopo la riforma di Luigi XIV del 1679, la Facoltà giuridica di Parigi non subisce altre trasformazioni fino alla Rivoluzione, che ne segna invece un rapido tracollo. Dal 1791 smette infatti sostanzialmente di essere frequentata, fino alla soppressione, con decreto della Convenzione, del 15 settembre 1793.⁴

³ Sul contesto cfr. CHARLES CHÈNE, *L'enseignement du droit français en Pays de droit écrit (1679-1793)*; ITALO BIROCCHI, *Insegnamento e pratica del diritto nei Seicento giuridico francese*, in *Panta rei. Studi dedicati a M. Bellomo*, a cura di ORAZIO CODORELLI, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2004, I, p. 277 ss.; cfr. ITALO BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, *passim*.

⁴ G. PÉRIES, *La Faculté de droit de Paris dans l'ancienne Université de Paris (1160-1793)*, Paris, Larose et Forcel, 1890; un ampio panorama sulle vicende dell'insegnamento giuridico nelle università francesi a partire dall'*édit de Saint-Germain-en-Laye* dell'aprile 1679 in JULIEN BONNECASE, *Qu'est-ce qu'une Faculté de Droit?*, Paris, 1929, p. 40 ss. Inoltre cfr. A. DE CURZON, *L'enseignement du droit français dans les universités de France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, «Revue historique de droit français et étranger», III série, XLIII (1919), p. 209 ss. e 305 ss. (anche sul periodo antecedente al 1679, e con un'analisi approfondita della riforma di quell'anno); MARIE ANTONIETTE LEMASNE-DESJOBERT, *La Faculté de droit de Paris aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Paris, Cujas, 1966; ROBERT VILLERS, *L'enseignement du droit en France de Louis XIV à Bonaparte*, in *L'educazione giuridica*, I: *modelli di università e progetti di riforma*, Primo seminario internazionale sull'educazione giuridica (Università di Perugia, 11-12 ottobre 1973), Perugia, Libreria universitaria, 1975, p. 101-114; GUY ANTONETTI, *Traditionalistes et novateurs à la Faculté des droits de Paris au XVIII^e siècle*, «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», 2 (1985), p. 37-50; GUY ANTONETTI, *Les professeurs de la Faculté de droit de Paris: attitude et destin sous la Révolution et L'Empire*, «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», 7 (1988), p. 69-85; JEAN PORTEMER, *La politique royale de l'enseignement du droit en France au XVIII^e siècle. Ses survivances dans le régime moderne*, «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», 7 (1988), p. 15-43; STÉPHANE RIALS, *Un épisode de l'agonie de la Faculté de droit de Paris sous la Révolution. Les docteurs agrégés parisiens à la barre de la Constituante*, «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», 7 (1988), p. 45-67. Per un quadro della situazione italiana, cfr. l'ampio MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, Milano, Giuffrè, 2004.

Un'università come quella francese, pensata tradizionalmente – e tanto più dopo il 1679 – come luogo dove preparare i professionisti del foro aveva perso qualsiasi legittimità, adesso che si era definitivamente affermato il principio secondo cui in realtà i giureconsulti si formavano attraverso l'attività pratica, al di fuori di qualsiasi preparazione accademica.

Il dato nuovo è ora il codice civile, in forma di diversi progetti che si susseguono negli anni fino a quello definitivo redatto nel 1801, e poi ancora modificato fino alla promulgazione del 1804.

In forza dell'art. 4 del *Code* il giudice della codificazione non può non decidere; la denegata giustizia è reato. Qui non entro nel merito dell'effettivo valore originario di questa norma e del travagliato iter formativo del titolo preliminare del *Code civil*. Basti sapere che viene fissato il principio secondo cui il codice dà tutte le soluzioni normative possibili, e le dà solo lui. Letto insieme alla legge di promulgazione del codice stesso, che fa tabula rasa di tutte le fonti preesistenti, diventa fonte unica – e assolutamente esaustiva – del diritto civile.

Ed è proprio l'aver a disposizione il codice, è non più semplicemente il “droit français” dell'*Ordonnance* di Luigi XIV, che provoca nel giro di poco tempo – e in definitiva in modo piuttosto stabile – il cambiamento complessivo di tutto lo scenario, quello didattico e quello scientifico

Nel 1804, in sincrono con la promulgazione del codice – di questo tipo di codice, così assolutizzante – si interviene anche sulla organizzazione delle scuole di diritto, in profonda discontinuità con la plurisecolare tradizione degli studi giuridici europei. L'art. 2 della legge 22 ventoso XII (13 marzo 1804), prevede un piano di studi diviso in tre filoni di insegnamento:

1° le droit civil français, dans l'ordre établi par le Code civil, les éléments du droit naturel et du droit des gens, et le droit romain dans ses rapports avec le droit français; 2° le droit public français, et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique; 3° la législation criminelle et la procédure civile et criminelle.

Va notato il fondamentale rilievo attribuito agli studi giuridici nella fase di avvio della codificazione. Si stabilisce infatti prima che nelle scuole di diritto «on [...] enseignera, 1° le droit civil, dans l'ordre établi par le Code civil...» (22 ventoso XII - 13 marzo 1804) e solo dopo (seppure di pochissimo) si prescrive la riunione dei trentasei testi approvati tra l'anno XI e il XII in «un seul corps de lois, sous le titre Code civil des français» (30 ventoso XII - 21 marzo 1804).

Ma il tema dell'insegnamento è fondamentale, parte integrante del complessivo processo di riforma legislativa, e passato solo qualche mese il legislatore francese torna sul punto col *Decret concernant l'organisation des écoles de droit* del 4° complementare XII (21 settembre 1804). L'obbiettivo è precisare meglio il profilo dei corsi. Ve ne sarà dunque uno di diritto romano, basato sulle *Institutiones* giustiniane; tre di diritto civile, o meglio di “codice civile”, nel cui ambito si studierà anche il diritto pubblico francese e il diritto francese nei suoi rapporti con l'amministrazione pubblica; un ulteriore corso annuale di legislazione criminale e procedura. È del tutto evidente come rispetto alla disposizione del 22 ventoso si è voluto insistere ulteriormente sulla centralità didattica del diritto civile, vincolando senza possibilità di equivoco i docenti di diritto civile al testo del codice.

Con grande prontezza Claude Etienne Delvincourt, professore a Parigi, pubblica nel 1808 delle istituzioni di diritto francese, precisando nello stesso titolo, *conformément aux dispositions du Code Napoléon* (1808); l'opera viene rapidamente tradotta a Milano.⁵ Le sue *Institutes de droit civil français*, saranno poi rielaborate come *Cours de droit civil*. Sarà tradotto già nel 1827 a Napoli da P. Liberatore.

⁵ CLAUDE-ÉTIENNE DELVINCOURT, *Institutes de droit civil français, conformément aux dispositions du Code Napoléon, avec les explications et interprétations résultantes des codes, lois et réglemens postérieurs*, Paris, Gueffier, 1808, divenuto poi *Cours de Code Napoléon*, includendo i precedenti *Institutes* e anche le *Notes et explications sur les dites Institutes* (Paris, Gueffier, 1813).

Charles Toullier, professore a Rennes, inizia a pubblicare a partire dal 1811: *Le droit civil français, suivant l'ordre du Code Napoléon*, il cui titolo non fa che riprendere la norma francese sull'insegnamento civilistico, e che si apre in modo assolutamente esplicito (ed emblematico):

La legge del dì 22 ventoso anno 12 e 'l decreto del dì 4 complementario susseguente, prescrivono ai professori di diritto l'obbligo di compilare un corso compito di diritto civile francese secondo l'ordine del Codice; quindi io soddisfo al mio debito pubblicando quest'opera.⁶

E infatti i canoni “esegetici” si sarebbero rapidamente irradiati nell'area di influenza del Codice Napoleone sulla scorta della notevole diffusione che ebbero nei decenni successivi le opere francesi, anche attraverso le traduzioni, un fenomeno per molti aspetti nuovo, quantomeno nel settore giuridico, e destinato nei decenni successivi a un grande sviluppo, oltre che a Milano soprattutto a Torino e a Napoli.

Non solo. Il riferimento alla normativa del 1804 rimarrà presente anche in seguito, e anche fuori della Francia, per il costante rilievo della produzione scientifica francese, e nonostante il contesto ordinamentale sia profondamente mutato rispetto agli anni in cui il codice è stato promulgato.

Così, ad esempio, Nicola Gigli – in considerazione del «diritto francese conservato nella massima parte nel Codice del 1819» – traduce e pubblica il corso di diritto civile del professore parigino Antoine Marie Demante; i riferimenti metodologici espressi nella prefazione dell'opera sono, ancora una volta, costituiti proprio dalle norme – francesi – del 1804.⁷ Il corso non è che la dettatura delle lezioni per come prevista dalla legge 4° complementare; l'adeguamento dell'analisi secondo l'ordine del codice è espressamente appoggiato alle prescrizioni delle legge 22 ventoso. Insomma si dà esplicita applicazione alla normativa sugli insegnamenti universitari del 1804, salvo che l'opera di Demante è del 1838 e Gigli pubblica la traduzione tra il 1845 e il 1852, a Napoli.⁸

Quanto al metodo e ai contenuti, l'opera di questi giuristi consisteva essenzialmente nella spiegazione e interpretazione del Codice Napoleone, seguendo l'ordine delle materie in esso esposte.⁹ Normal-

⁶ CHARLES-BONAVENTURE-MARIE TOULLIER, *Il diritto civile francese secondo l'ordine del Codice*, terza edizione napoletana [la prima è del 1830] conforme alla seconda fatta sull'ultima edizione di Parigi, a cura di F. P. DEL RE, I, Napoli, Stamperia dell'Iride, 1837, p. 9. Su questa traduzione cfr. PASQUALE BENEDEUCE, “Traduttore-traditore”. *Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechtswissenschaft und -praxis*, in *Französische Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts*, hrsg. von REINER SCHULZE, Berlin, Duncker & Humblot 1994, p. 216-219. Interessante la *Prefazione de' traduttori*, dove ci si sofferma sui “metodi” utilizzati nella composizione dei «libri ausiliarj de' codici di legislazione», p. 4 ss.: «Tre impertanto possono essere questi metodi. Il primo ed il più facile è quello de' commenti, o sia delle chiose propriamente dette [rientrerebbero in questa categoria le opere di Maleville e Locchè]. Il secondo è quello degli esempi [come raccolti da Merlin e Sirey]. Il terzo è il sistematico o sia scientifico [il metodo che sarebbe stato adottato da Gin, Bernard, Delvincourt, Pigeau, e soprattutto, al meglio delle sue possibilità, da Toullier]».

⁷ ANTOINE-MARIE DEMANTE, *Programma del corso di diritto francese eseguito nella scuola di Parigi da...*, Napoli, Diogene, 1845-1852 (Bruxelles 1838; prima edizione Paris, Gobelet, 1830-33). Si tratta, nel panorama francese, non di un'opera di grande impianto (come quella di Toullier), avendo piuttosto uno scopo di sintesi ed essendo espressamente indirizzata alla didattica universitaria; lo stesso curatore napoletano vede nel lavoro di Demante «il più perfetto fra le opere elementari di diritto pubblicate in Francia» (p. XI).

⁸ «Ma pure in ciò [aggiunge Demante (p. VII)] io avea il vantaggio di rassegnarmi di buon grado; stante che le mie proprie idee tendevano, su questo punto, a svelarmi la saggezza del legislatore. E di vero io penso che l'ordine ed il legame degli articoli sieno spesso un indizio molto espressivo del pensiero del redattore, e che rimuovere dal loro luogo le disposizioni di legge, affine di sottoporle ad una distribuzione forse più metodica, ma necessariamente arbitraria, torni al medesimo di esporle a non presentarle sotto il loro vero aspetto. Colpito dagl'inconvenienti del metodo dogmatico, e seguace dichiarato del metodo esegetico, sarei caduto meco stesso in contraddizione, qualora non avessi seguito alla lettera il testo da spiegarsi».

⁹ GIOVANNI TARELLO, *La “Scuola dell'Esegesi” e la sua diffusione in Italia* – comparso per la prima volta in *Scritti per il XL*

mente si seguiva la successione stessa degli articoli, e in questo caso si aveva più propriamente il “commentario”. Quando si seguiva l'ordine dei titoli del *Code*, ma non quello degli articoli, si considerava che l'opera fosse vicina al genere trattato, il genere più proprio della scuola dogmatica. Si realizzavano poi opere dove più esplicito era il fine didattico: erano i “principi” o gli “elementi”. L'opera in questo caso era più sintetica, mancano annotazioni storiche o comparative.

Il commentario, in sintesi, era preferito perché rappresentava la massima aderenza possibile al dettato legislativo, un valore considerato primario. In casi di dubbio o contraddizione si ricorreva, con prudenza, ad una spiegazione che faceva riferimento alle intenzioni del legislatore storico (e non invece alla «volontà astratta della legge» né allo «spirito delle leggi», utilizzate dalle correnti dogmatico-razionaliste) utilizzando lavori preparatori e la tecnica del c.d. «combinato disposto».

Se vi è stato un effettivo contributo di Julien Bonnacase – il creatore del termine «scuola dell'esegesi», nel 1919 – alla storiografia storico giuridica, questo è stato l'aver individuato con precisione, sia pure in uno schema di massima, le articolazioni della scienza (ma anche contestualmente della didattica e dell'editoria “scolastica”) successiva alla codificazione.¹⁰

In una prima fase, cioè dalla promulgazione del *Code* agli anni Venti-Trenta del secolo opera Jean-Baptiste-Victor Proudhon, docente a Digione, che pubblica nel 1809 una prima parte di un *Cours de droit français* e pubblicherà più tardi un imponente trattato sui diritti d'usufrutto, uso, abitazione e superficie. Gorge-Antoine Chabot de l'Allier era stato fra i protagonisti della vita politica in diverse fasi successive alla Rivoluzione, ed era infine diventato consigliere della Corte di Cassazione e poi Ispettore generale delle scuole di diritto;¹¹ aveva partecipato in modo molto attivo ai lavori preparatori del *code civil*. Dalla sua particolare posizione di regista dell'insegnamento giuridico superiore, pubblica nel 1811 – ancora una volta echeggiando esplicitamente le norme in materia di piani di studio giuridici – *Le droit civil français suivant l'ordre du Code Civil*; l'opera ebbe naturalmente grande fortuna e fu tradotta anche in italiano nel 1830.

Nel settore giuridico è in realtà molto difficile valutare dove finisca l'utilità – e l'utilizzazione – di un testo in chiave didattica, e dove inizi invece la sua funzione di supporto all'attività pratica. Per ricostruire, seppur sommariamente, il contesto generale in cui si inseriscono le pubblicazioni per la scuola, non si può dimenticare come in questa fase la scena dell'editoria giuridica sia largamente occupata da Philippe-Antoine Merlin.

Siamo tipicamente in quel clima di cultura giuridica dove formazione dotta e prassi sono considerate assolutamente complementari. Ad esempio Claude-Joseph de Ferrière (1680?-1748?) – per molto tempo professore nella Facoltà parigina – aveva pubblicato una fortunatissima opera a forte impronta pratica, qual'è il suo *Dictionnaire de droit et de pratique* (pubblicato inizialmente come «introduction à la pratique»), ma allo stesso tempo si era impegnato in una traduzione francese delle Istituzioni giustiniane

della morte di P. E. Bensa, Milano, Giuffrè, 1969 (p. 239-276) – è ora inserito in GIOVANNI TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, il Mulino, 1988, p. 69 ss. (da dove d'ora in poi lo si citerà). Sua anche la voce *Scuola dell'esegesi* nel *Novissimo Digesto italiano*, Torino, UTET, 1969, XVI, p. 879-893; ancora di Tarello – tra i saggi raccolti in GIOVANNI TARELLO, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1974 – cfr. *Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione giuridica* (del 1971) p. 403 ss. (in particolare p. 413 ss.) e *Atteggiamenti culturali sulla funzione del giurista interprete* (del 1972), p. 475 ss. Da ultimo, sui “cognitivismi interpretativi”, cfr. PIERLUIGI CHIASSONI, *L'utopia della ragione analitica. Origini, oggetti e metodi della filosofia del diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 323 ss.

¹⁰ JULIEN BONNACASE, *L'Ecole de l'Exegèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Paris, De Boccard, 1919 (2ª edizione 1924); cfr. anche BONNACASE, *Qu'est-ce qu'une Faculté de Droit?*.

¹¹ Sulla sua attività come alto funzionario dell'*Université impériale* cfr. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le code civil, passim*; più in generale cfr. ISABELLE HAVELANGE-FRANÇOISE HUGUET-BERNADETTE LEBEDEF, *Les inspecteurs généraux de l'Instruction publique. Dictionnaire biographique, 1802-1914*, Paris, CNRS, 1986.

e in una Storia del diritto romano, oltre che – ma questa volta in latino – in una trattazione dedicata al Digesto.¹² Ancora lungo il XVIII secolo, e al di là delle polemiche illuministiche era comunque autorevolmente sostenuta l'opinione che anche per la formazione di un semplice *praticien* fosse necessaria una base romanistica, come d'altronde il vero *jurisconsulte* non poteva non essere anche un pratico.

Merlin, inserendosi in quella tradizione, tra il 1807 e il 1809 pubblica in tredici volumi un'opera che rimarrà fondamentale (e molto diffusa) a lungo, il *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*. È il frutto di una studiata, e lucrosa, operazione editoriale: si trattava infatti formalmente della rielaborazione di un'analogica e già fortunata opera di Joseph-Nicolas Guyot pubblicata in una prima edizione nel 1784 (in 17 volumi), alla cui realizzazione a suo tempo Merlin stesso aveva lavorato. Di Merlin vi è anche il più sintetico *Recueil Alphabetique des questions de droit*, con una prima edizione del 1803 e una seconda del 1810, in cinque volumi. Dopo una vita politica molto movimentata, con incarichi di grande rilievo, fu in conclusione conte dell'Impero, consigliere di Stato a vita e procuratore generale della Corte di Cassazione; non sarebbe mai divenuto professore.¹³

In una seconda fase, che va fino agli anni Ottanta, abbiamo la stagione dei grandi commenti, che tuttora campeggiano – ingombranti per la loro mole – in tutte le biblioteche giuridiche europee, per lo più in diverse copie.

Tra le maggiori figure di questa stagione troviamo i docenti Alexandre Duranton e Charles Demolombe, autori rispettivamente di un *Cours de droit civil français* (1825-46) e di *Cours de code Napoléon* (1845-76), entrambi in seguito disponibili anche in traduzione italiana. I titoli denunciavano ovviamente l'origine universitaria, un'aderenza alla visione che vedeva come centrale l'obiettivo didattico; ciò posto, però, era evidente che la loro portata superava largamente l'obiettivo iniziale.

Sullo stesso piano si poneva anche Raymond-Théodore Troplong, magistrato, primo presidente della *Cour de Cassation*, che a partire dal 1833 pubblica un «diritto civile spiegato secondo l'ordine del *Code civil*» ancora una volta riprendendo la norma dell'anno XII, e ancora una volta con rapida traduzione in italiano.

Per tutti loro i presupposti teorici, almeno quelli formalmente dichiarati, rimangono gli stessi. Charles Demolombe, ad esempio, sostiene chiaramente come il presidio fondamentale rimanga l'art. 4 del *Code*, e dunque: «Il giudice non può legalmente pretendere che la legge non gli dia i mezzi per risolvere la causa che gli viene sottoposta». Norma del codice e norma della legge 22 ventoso continuavano a produrre la loro catalisi: «Il primo motto, la mia professione di fede, è: i testi prima di tutto! Io pubblico un Corso di codice Napoleone».

La situazione inizierà a modificarsi parzialmente con la fine del secolo, quando diverse tendenze incominceranno ad intrecciarsi tra loro, e l'opzione anticodicistica (e antilegislativa) savigniana attecchirà definitivamente in Francia, infine sotto le vesti della “scuola scientifica” avviata da François Geny.¹⁴

Era la conclusione di un percorso iniziato con la legislazione del 1804, percorso didattico, scientifico ed editoriale allo stesso tempo.

¹² Sul corso universitario di Ferrière cfr. LESMANE-DESJOBERT, *La faculté de droit de Paris*, p. 86; sull'importanza di Ferrière nella storia dell'insegnamento e della scienza giuridica francese cfr. ANTONETTI, *Traditionalistes et novateurs*, p. 38-39; sulla tradizione degli insegnamenti giuridici in Francia, nel più generale contesto della organizzazione degli studi superiori nel Sei e Settecento, cfr. LAURENCE W. BROCKLISS, *French Higher Education in the Seventeenth Centuries. A Cultural History*, Oxford, Clarendon Press, 1987, p. 277-330.

¹³ Su Merlin, come d'altronde sugli altri personaggi qui citati, si vedano adesso le voci in *Dictionnaire historique des juristes français. XIIIe-XXe siècle*, sous la direction de PATRICK ARABEYRE-JEAN-LOUIS HALPÉRIN-JACQUES KRYNEN, Paris, PUF, 2007; più in particolare, HERVE LEUWERS, *Un juriste en politique. Merlin de Douai (1754-1838)*, Arras, Artois, 1996.

¹⁴ Cfr. il vol. 20 (1991) di «Quaderni fiorentini» dedicato a *François Génay e la scienza giuridica del Novecento*.

Nel 1869 Laurent, civilista, ma anche internazionalista e penalista, inizia a pubblicare i suoi *Principes de droit civil*. Il titolo riprende chiaramente la denominazione delle opere per la scuola dei primissimi anni successivi alla codificazione; evoca la predisposizione alla sintesi in qualche modo implicita alla prescrizione che prevede di risolvere in tre anni la trattazione dell'intero diritto civile (secondo l'ordine del codice...): «I *Principi di diritto civile* che io pubblico sono il frutto d'un'insegnamento di oltre trent'anni». Aveva insomma la possibilità di tenere conto della produzione scientifico-didattica del periodo d'oro della civilistica francese della codificazione.

Se mi son deciso a pubblicarli, quando di già vi sono tante buone opere sul nostro codice, gli è perché mi è sembrato che i migliori trattati lasciano a desiderare sotto il rapporto del rigore dei principi, ed una lunga esperienza m'ha appreso come questo rigore sia una cosa essenziale, quando si tratta di svolgere lo spirito giuridico.

Sull'impronta didattica avrebbe comunque potuto fare premio quella più propriamente pratica, secondo quel modello tipicamente francese, cui si è già fatto richiamo: «La mia ambizione è che i miei *Principi* possano servire di guida non solo agli alunni che seguono il mio corso, ma ancora ai giovani avvocati e magistrati». Una visuale “formativa”, con un'impuntura accentuatamente (e, forse, curiosamente) tardo, o neo, illuminista: «Io ho un profondo rispetto per i nostri buoni autori e per le decisioni delle Corti, ma non mi sottometto che alla ragione».¹⁵

Dunque la didattica, la prassi e le loro esigenze; la ragione e la ragionevolezza, i “principi”... Ci si aspetterebbe uno straordinario impegno di sintesi, eppure l'opera di Laurent – come ai giuristi è stranoto – si compone di addirittura trentatre volumi!

Si confermava una volta di più l'ambiguo equilibrio – tangibile anche nelle strategie editoriali – tra scienza, didattica e prassi, secondo una linea ininterrotta che va dagli insegnamenti giuridici delle origini bolognesi fino ad oggi.

¹⁵ Utilizzo la traduzione italiana: FRANCOIS LAURENT, *Principii di diritto civile*, [1^a traduzione italiana dell'avv. G. Trono, con note relative alla giurisprudenza italiana e appendici sul diritto positivo italiano dei più illustri giuristi italiani], I, *Prefazione*, Napoli, Vallardi, 1879.

